



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 45 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 32S-2017 a carico di Leonardo Panza (minore)

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 15 luglio 2017, di rapporto informativo da parte del Sig. Antonio Ivan Largura, Segretario sportivo della Gara Banca Generali disputatasi il 15 luglio 2017 presso il Golf Club Castelconturbia (**doc. 1**), la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore, Leonardo Panza, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia in vigore al momento della commissione del fatto.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il minore veniva squalificato dalla suddetta gara per avere consegnato uno score con un risultato inferiore alla buca 7.

C) In data 17 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al Giudice Sportivo dei Minori territorialmente competente Avv. Paola Bianchi Cassina che però, per gravi problemi di salute, comunicava di non potersi occupare del procedimento che veniva pertanto assegnato, in data 29 marzo 2018 al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) In data 3 Aprile 2018 il Giudice emetteva provvedimento di fissazione della data di decisione, con il quale fissava la data dell'udienza al 18 Aprile 2018 e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 1 mese.

E) Nel citato provvedimento, il Giudice avvertiva Leonardo Panza della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 44 n. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia.

F) Con comunicazione via email in data 10 aprile 2016, Leonardo Panza, per il tramite del padre, chiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 45, n. 2 del Regolamento di Giustizia

emette decreto sanzionatorio

infliggendo ad Leonardo Panza, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 ultimo comma del Regolamento di Giustizia, tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 1 mese.

Milano 12 aprile 2018



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)